

Allegato B

Relazione Tecnica (D.Lgs 175/2016)

Indice generale

1. La revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24 D.Lgs 175/2016).....	2
2. Criteri e parametri applicabili per la revisione.....	2
3. Le precedenti razionalizzazioni delle partecipazioni della Città metropolitana di Genova.....	3
4. Le partecipazioni societarie in dettaglio.....	6
Atene S.R.L. a socio unico	6
Gruppo ATP.....	9
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.R.L.....	17
Società per Cornigliano S.p.A.....	19
F.i.l.s.e S.p.A.	22
Banca Popolare Etica S.C.P.A.	24
Altre Partecipazioni in dismissione/liquidazione	26
5. Articoli notevoli del D.Lgs 175/2016 riportati per esteso.....	30

1. La revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24 D.Lgs 175/2016)

L'art. 24 del D.Lgs 175/2016, nel testo emendato dal D.Lgs100/2017, prevede che:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. (...)

2. Criteri e parametri applicabili per la revisione

Facendo un esame degli articoli richiamati dall'art.24, il cui testo è riportato per esteso in appendice alla presente relazione, possono estrapolarsi i seguenti parametri guida per decidere il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni:

1- La società deve svolgere attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali [art.4 comma 1]

2- La società deve svolgere una delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (...)

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (...)

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. [art.4 comma 2, lettere da a) ad e)]

Ai commi da 3 a 9 bis sono elencate altre tipologie di società ammesse.

3- La partecipazione in detta società si deve giustificare sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Altresì si deve giustificare in base ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.[art.5]

4- la società non deve essere priva di dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; [art.20 comma 2 lett.b]

5- la società non deve svolgere attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; [art.20 comma 2 lett.c]

6- la società, nel triennio precedente, deve aver conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro [art.20 comma 2 lett.d]; ai sensi dell'art.26 comma 12-quinquies, per il triennio 2014-2016 oggetto del piano di revisione straordinaria la soglia di fatturato medio è di cinquecentomila Euro.

7- a meno che non sia costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale, la società non deve aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; [art.20 comma 2 lett.e]

8- La partecipazione in detta società non deve essere esclusa per la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; [art.20 comma 2 lett.f]

3. Le precedenti razionalizzazioni delle partecipazioni della Città metropolitana di Genova

La Provincia di Genova, alla quale ai sensi della L.56/2014 la Città Metropolitana di Genova è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, negli ultimi anni ha proceduto con vari atti alla razionalizzazione del sistema delle proprie partecipate. In particolare:

a) il Consiglio provinciale, con D.C.P. n.31 del 28/05/2008, adottando un atto di ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, ha autorizzato il mantenimento di tutte le partecipazioni della Provincia, riconoscendo che gli scopi perseguiti dalle stesse non erano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 commi 27e 28 della Legge Finanziaria 2008.

Nel medesimo atto, tuttavia, ha autorizzato, per motivi diversi, la dismissione delle partecipazioni detenute in:

- Finporto spa (0,83%, €.23.650),
- Sitraci spa (0,0013%, €.439),
- Finmeccanica S.p.A (500 az., €.8232,32),
- Sviluppo Italia Liguria S.C.p.A (0,47%, €.25.823).

Ha inoltre deliberato la messa in liquidazione di:

- SET srl (100%, €.20.000),
- Consorzio Valle Stura Scarl (45,81%, €.25.822.84) e
- Parco delle Virtualità srl (10%, €.2.550).

Ha invece rinviato ad un ulteriore approfondimento la decisione sul mantenimento della partecipazione in:

Cooperfidi scarl, Co.Ar.Ge scarl, Banca Popolare Etica scarl e Themis srl.

b) Il Consiglio provinciale ha successivamente deliberato:

- la trasformazione in fondazione di Muvita srl (D.C.P n.59 del 08/10/2008);
- la trasformazione in fondazione di Accademia Italiana della Marina Mercantile soc. cons. a r.l. (D.C.P n.54 del 28/07/2010);
- la dismissione delle partecipazioni in Themis S.R.L. (D.C.P n.43 del 16/06/2010), in Multiservice S.p.A. (D.C.P n.33 del 12/05/2010) e in Sviluppo Genova S.p.A. (D.C.P n.77 del 01/12/2010).

c) Con ulteriore atto di ricognizione (D.C.P. n.78 del 01/12/2010) il Consiglio provinciale ha deliberato di autorizzare il mantenimento di tutte le residue partecipazioni detenute dalla Provincia di Genova

d) A seguito del Commissariamento della Provincia di Genova (D.P.R.del 09/05/2012, G.U. 17/05/2012), e in attesa della ridefinizione normativa di funzioni e compiti spettanti alla nuova Città Metropolitana, avviatasi con l'art.23 del D.L. 201/2011, la razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente ha interessato prevalentemente l'adesione della Provincia a Fondazioni e Associazioni (D.G.P. 35 del 14/02/2012 e D.Comm.Straord.C.P. n.28 del 30/06/2014), con l'eccezione di tre dismissioni societarie:

- recesso da STL Genovesato S.C.a.R.L. (D.Comm.Straord.C.P. n.8 del 05/04/2013)
- dismissione delle partecipazioni in STL Terre di Portofino S.C.a.R.L e in Formare Polo Nazionale e Formazione per lo Shipping S.C.a.R.L. (D.Comm.Straord.C.P. n.28 del 30/06/2014).

e) A seguito di quanto prescritto dall'art.1 comma 611 e ss. della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), con D.S.M n.60 del 31/03/2015 è stato adottato il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Città metropolitana di Genova". In esecuzione di tale piano, il Consiglio metropolitano ha deliberato, con D.C.M n.5 del 27/01/2016 la dismissione delle partecipazioni in Co.ar.ge. soc. coop. a r.l. e in Rete Fidi Liguria S.C.p.A.

Escludendo pertanto dall'analisi le seguenti partecipazioni, essendo in corso di dismissione o in liquidazione:

Fiera di Genova S.p.A	in liquidazione dal 31/01/2016
A.T.P.L. Liguria - Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.A	in liquidazione dal 24/10/2016
STL Terre di Portofino S.C.a.R.L	in liquidazione dal 01/01/2017
Formare Polo Nazionale e Formazione per lo Shipping S.C.a.R.L	deliberata dismissione (D.C.P. 29/2014), ed espletata infruttuosamente per due volte procedura di evidenza pubblica per la cessione della quota
Rete Fidi Liguria S.C.p.A	deliberata dismissione (D.C.M. 5/2016), ed espletata infruttuosamente per due volte procedura di evidenza pubblica per la cessione della quota

le partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2015 da esaminare ai fini della razionalizzazione sono pertanto le seguenti:

società	quota %	valore in € (*)
Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l.	31,79%	28.614,00
Atene S.R.L. a socio unico	100,00%	204.746,00
A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.p.A.	50,53%	869.587,01
Banca Popolare Etica soc.coop. per azioni	0,028%	15.493,71
Fi.l.s.e. S.p.A. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico	2,28%	563.453,80
Società per Cornigliano S.p.A.	22,50%	2.694.437,50

(*) per valore si intende il valore nominale della partecipazione

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, le uniche società controllate - che sono anche le sole sulle cui partecipazioni indirette la Città metropolitana avrebbe un reale potere di incidere - sono ATP S.p.A e Atene S.R.L. a socio unico.

Nel caso di ATP S.p.A, le vicende della controllata ATP Esercizio S.R.L. vanno esaminate insieme a quelle della partecipata controllante, ovvero come "gruppo ATP". La Città metropolitana non si configura comunque più, all'esito del Piano concordatario (si veda infra), come controllante di ATP Esercizio S.R.L.(avendo in essa una partecipazione indiretta del 26,04%, ovvero il 50,53% del 51,54%).

Le partecipate di ATP S.p.A - che si configurano quindi come partecipate indirette della Città metropolitana - sono le seguenti:

Società	Quota di ATP S.p.A nel capitale	Valore della quota di ATP (bil. 2016)	Valore della quota della C.M. (50,53% della quota di ATP)
ATP Esercizio S.R.L.	51,54% di €. 1.443.142	€.743.815,00	€. 375.864,72
Sessanta Milioni di Chilometri	21,00% di €. 100.000	€.21000,00	€.10.611,30

- Esercizio S.C.a.R.L.			
ATC Esercizio S.p.A	0,16 % di €3.500.000	€7.866,00	€. 3.974,69
APAM Esercizio S.p.A.	0,011% di €5.345.454	€972,00	€. 491,15
Valli Entroterra Genovese (VEGA) S.C.a.R.L.	5,00 % di €. 10.000	€500,00	€. 252,65

Per Atene S.R.L. a socio unico, invece, l'unica partecipazione indiretta (Centro Malerba Formazione e Lavoro S.C. a R.L.) è già da tempo in liquidazione (la società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 2 dicembre 2010).

Per le altre partecipazioni detenute indirettamente, non disponendo la Città metropolitana di quote di controllo nelle partecipazioni dirette cui fanno riferimento, si ritiene assorbente la valutazione sul mantenimento o non mantenimento della partecipazione diretta. In tal senso anche le "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" del MEF (documento del 27 giugno 2017)

Nelle schede di ciascuna partecipazione, al punto successivo della relazione, sono evidenziati i dati necessari al giudizio di conformità rispetto ai parametri sopra individuati, e cioè:

- **oggetto sociale**, per la valutazione dell'attività svolta, rispetto: al fatto che sia strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4 comma 1), e rientri in una delle categorie ammesse dall'art.4 comma 2; al fatto che non svolga attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.20 comma 2 lett.c), o rientri comunque in una delle categorie di società di cui all'art.4.

- eventuali **oneri a carico del bilancio della Città metropolitana**, compresi contratti di servizio, con riferimento ai parametri di cui all'art.5

- **numero di dipendenti / numero di amministratori**, per la valutazione del rapporto di cui all' art.20 comma 2 lett.b

- **fatturato dell'ultimo triennio**, che in media deve essere superiore a cinquecentomila euro (art.20 comma 2 lett.d e art.26 comma 12 quinquies).

In base alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs 175/2016", adottate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera del 19 luglio 2017 n.19/SEZAUT/2017/INPR, l'ultimo triennio da prendere in considerazione, è il triennio 2013-2015. In tal senso sono le schede allegate alla detta delibera, a compilazione obbligatoria. allegate al pari della presente relazione all'atto di ricognizione.

Vengono comunque riportati, anche se non calcolati, i dati relativi al 2016 in quanto disponibili.

Per il concetto di "fatturato", si segue l'orientamento espresso nella Deliberazione del 28 marzo 2017 n.54 /2017/PAR dalla Corte dei Conti Sez. di Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in base al quale per fatturato si deve intendere la grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. ovvero la somma di: voce A.1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" voce A.5 "Altri ricavi e proventi".

Da tale importo si sottraggono tuttavia i contributi in conto esercizio compresi nella voce A.5, come da nota interpretativa del MEF inviata a questo Ente (Prot: DT 63727 - 17/08/2017)

- **risultato di bilancio degli ultimi cinque anni**, che non deve essere negativo per più di tre dei cinque esercizi precedenti; (art.20 comma 2 lett.e)

4. Le partecipazioni societarie in dettaglio

Atene S.R.L. a socio unico

La società "Atene" (società consortile a responsabilità limitata) nasce nel marzo del 1998, su iniziativa della Provincia di Genova, come "Centro di Eccellenza" per promuovere l'innovazione tecnologica in campo formativo e stimolare la crescita e lo sviluppo del tessuto economico genovese e ligure attraverso la sperimentazione di sistemi di formazione professionale avanzati. Dal marzo 2004 è interamente pubblica.

L'attività di Atene è nata principalmente a supporto di funzioni della Provincia riconosciute da leggi statali (D.Lgs. n. 267/2000 art.19 lett. I): compiti connessi alla formazione professionale; D.Lgs. 112/1998) e regionale (L.R. n. 30/08 "Norme regionali in materia di promozione del lavoro", L.R. 18/09 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento") a valere principalmente su finanziamenti europei (cfr. da ultimo il Programma operativo "Competitività regionale e occupazione" Fondo sociale europeo - Regione Liguria 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5474 del 7 novembre 2007);

Atene srl a socio unico si è configurata negli anni - e si configura a tutt'oggi - come una di quelle "società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività" (art. 13 D.L. 223/2006, c.d. decreto Bersani).

Conseguentemente, ha potuto svolgere la propria attività solo nei confronti dell'ente socio, non può partecipare ad altre società o enti, ed ha un oggetto sociale esclusivo. In quanto ente strumentale, Atene è stata considerata come società "in house" della Provincia, secondo la definizione consolidata dalla giurisprudenza comunitaria. La Provincia ha sempre proceduto ad affidamenti diretti ad Atene di prestazioni di servizi, esercitando nei confronti di Atene un potere di "controllo analogo" a quello esercitato nei confronti dei propri servizi. Il modello organizzativo che si è creato negli anni è di forte compenetrazione, per cui ad es. la Direzione Politiche formative e del lavoro, attraverso i Dirigenti e i Funzionari, collabora con Atene, stimolandone e controllandone costantemente l'operato e fornendo le necessarie direttive per la gestione del servizio.

Con D.C.P. 63/2011 il Consiglio Provinciale di Genova ha approvato l'acquisizione della quota di minoranza del 20% di proprietà della Camera di Commercio di Genova. La quota di partecipazione della Provincia di Genova in Atene soc. cons. a r.l. nel 2012 è pertanto passata dall'80% al 100% del capitale. Il Consiglio provinciale ha ritenuto nell'interesse della Provincia acquisire la totalità del capitale "in quanto Atene svolge attività e servizi funzionali all'esercizio delle competenze della Provincia, nel campo della formazione e delle politiche del lavoro, e in maniera sempre più integrata con le strutture della Provincia stessa", scartando dunque l'opzione di aprire il capitale ad altri eventuali soci.

Nel Piano di Razionalizzazione (D.S.M n. 60/2016) si è deciso di rinviare l'adozione di ogni determinazione in attesa della adozione della Legge regionale di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

In data 10 aprile 2015 Regione Liguria ha approvato la Legge n. 15 recante "*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 – disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*".

La predetta legge regionale all'art. 5 comma 1 ha "*riattribuito*" alla competenza della Regione Liguria una serie di funzioni, tra cui la formazione professionale (già delegata alla ex Provincia di Genova, cui è succeduta, a titolo universale, la Città Metropolitana di Genova ai sensi della L.56/2015) regolando altresì, agli artt. 7, 8, 9 e 10 gli accordi, le

modalità di trasferimento delle predette funzioni, del personale, delle risorse finanziarie, dei beni, delle risorse strumentali e organizzative nonché la disciplina dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso.

In data 1° luglio 2015 sono stati definiti gli accordi di cui all'art.7 già citato, nonché le modalità di avvalimento del personale e delle risorse per la conclusione delle procedure e delle attività in corso a quella data ed afferenti alle funzioni riattribuite alla competenza regionale.

La Regione Liguria ha ritenuto di non includere tra le risorse che seguono le funzioni da essa riacquisite le società che esercitano attività inerenti alle funzioni medesime.

Dato che la maggior parte delle attività svolte da Atene S.r.l., non rientravano tra le funzioni fondamentali assegnate alla Città Metropolitana di Genova in ragione di quanto disposto dalla L.15/2014 all'art. e dalla L.R. 15/2015, occorre valutare l'opportunità e la convenienza - in relazione al pubblico interesse - di alienare ovvero di mettere in liquidazione la società e/o diversamente valutare se, modificando/integrando l'oggetto sociale, fosse possibile ricondurre la mission della società alle funzioni fondamentali dell'ente, garantendo così la sopravvivenza della società con l'affidamento di attività e/o servizi rientranti nel perimetro delle funzioni attribuite alla Città Metropolitana, previa valutazione della convenienza economica di tali affidamenti.

A tal fine l'Ente ha attribuito, previo bando, un incarico di consulenza a un pool di esperti esterni (Prov. Dir. Generale 631/2016).

Con la D.C.M 29/2016, che ha fatto proprie parte delle indicazioni contenute nella Relazione dei consulenti, è stato deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale, mediante una modifica dell'art.3 dello Statuto.

Atene adesso può svolgere, in via esclusiva (oggi, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs.vo 175/2016, e dello statuto in tal senso modificato, per almeno l'ottanta per cento del fatturato) a favore del socio unico, attività di ricerca, innovazione, prestazione di servizi, consulenza, assistenza tecnica non solo nei settori delle tecnologie informative, dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro, ma anche nel settore *dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con articolare riferimento al settore del sistema idrico integrato e a quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

Oltre alla attività svolte tradizionalmente, alcune delle quali ad esaurimento (progettazione ed erogazione di servizi ed assistenza tecnico-informatica; sperimentazione e diffusione di processi, metodologie, modelli e tecnologie innovative nel campo della formazione; sperimentazione, promozione e sviluppo di servizi di comunicazione, attraverso strumenti innovativi, favorendo l'accesso a informazioni e servizi) le nuove attività previste dallo Statuto consistono nella *fornitura di servizi di verifica, di controllo della rendicontazione nell'erogazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con particolare riferimento al settore del sistema idrico integrato e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

L'attività svolta da Atene sembra tuttora configurarsi come "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni" di cui all'art.4 comma 2 lett. d) del D.Lgs 175/2016

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di € 2.634)

Esercizio 2015: utile di € 2.762

Esercizio 2014: utile di € 3.079

Esercizio 2013: perdita di € 20.857.

Esercizio 2012: utile di € 763.

Esercizio 2011: utile di € 1.287.

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico):

(Esercizio 2016: €. 871.803)

Esercizio 2015: € 1.625.367

Esercizio 2014: € 1.362.973

Esercizio 2013: € 1.209.006

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015) : €. 1.399.115

Amministratori:

La società è retta da un amministratore unico (Claudio Sartore) e vi è un Sindaco Unico (Paolo Guerrera). Entrambi sono nominati dalla Città metropolitana di Genova.

Compensi (2015) all'amministratore unico : €. 23.335 – Compensi al Sindaco Unico: €.
5.395

Dipendenti:

Il personale dipendente al 31/12/2016 ammonta a 21 unità (di cui 3 quadri e 18 impiegati) per un costo complessivo di €. 754.318.

Nel 2015, il personale è stato di 19 unità a tempo indeterminato (2 quadri e 17 impiegati), con un costo complessivo di €. 891.310.

Oneri a carico del bilancio della Città metropolitana:

Nel 2016 sono stati registrati impegni per complessivi €.1.054.230,40.

Nel **Piano di Razionalizzazione (D.S.M n. 60/2016)**, come detto, il mantenimento della partecipazione della Città metropolitana in Atene è stato giustificato in attesa della adozione della Legge regionale di riordino sulle funzioni. La società è stata comunque destinataria di un atto di indirizzo volto al contenimento dei costi e alla riduzione di numero e compensi dei componenti gli organi sociali.

Gruppo ATP

L'Azienda A.T.P. S.p.A., nata nel 2006 dalla fusione per incorporazione di "ALI Autolinee Liguri Provinciali di Genova S.p.A." in "Tigullio Pubblici Trasporti S.p.A.", con successiva variazione di denominazione, è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio di "trasporto pubblico locale di persone" (T.P.L.) nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Al capitale di A.T.P. S.p.A. fino al 2014 partecipavano: Provincia/Città metropolitana di Genova 66,17%; Comune di Chiavari, 8,98%; Comune di Rapallo 7,12%; Comune di Sestri Levante 6,85%; Comune di Lavagna 4,05%; Comune di S.Margherita L 3,53%; Provincia della Spezia 3,30%.

Il servizio di T.P.L è sempre stato affidato "in house" nei due bacini di competenza (T e G-extra), con deliberazioni del Consiglio Provinciale. Dal D.Lgs. 422/97 in avanti, nonostante il favore chiaramente espresso per l'affidamento dei servizi tramite gara, il legislatore - prevedendo dei periodi transitori, prorogabili anche da parte di leggi regionali (LR 40/2006) - ha però legittimato gli affidamenti diretti (art.15 del D.L. 135/2009, convertito con modificazioni nella legge 166/2009, di modifica dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, fino al 31/12/2011; l'art.4 comma 32 della Legge 148/2011 al 31/12/2012).

La Provincia di Genova ha quindi con successive proprie deliberazioni prorogato l'affidamento "in house" del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino "TG" ad A.T.P. S.p.A., anche se a partire da aprile 2011 con Deliberazione n° 25 del 27 aprile 2011, il Consiglio Provinciale ha dato mandato per procedere all'effettuazione di una gara a doppio oggetto e la ricerca di un partner operativo per l'azienda.

Nel frattempo A.T.P. S.p.A. ad aprile 2012 ha proceduto alla separazione dei beni funzionali al servizio dall'esercizio del servizio stesso, conferendo il ramo d'azienda relativo all'esercizio del trasporto pubblico locale nella società "ATP Esercizio S.r.l. con socio unico".

Pertanto "ATP Esercizio s.r.l." (controllata al 100% da A.T.P. S.p.A) è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dai contratti di servizio (prorogati ex lege) in essere tra la Provincia di Genova ed ATP S.p.A..

Il 7 ottobre 2013, tuttavia, A.T.P. Esercizio s.r.l. nella prospettiva certa di chiudere l'esercizio 2013 con una perdita di €6.050.551, ha presentato al Tribunale di Genova domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e s.m.i..

Il Tribunale di Genova in data 10 ottobre 2013 ha accolto la domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo della società A.T.P. Esercizio s.r.l.. Il "Piano concordatario in continuità" di ATP Esercizio S.R.L., elaborato dallo Studio Legale "Strada Borghetti Cavo & Associati", è stato depositato il 7 aprile 2014 da ATP Esercizio S.R.L. al Tribunale di Genova ai fini dell'omologazione. Il Piano è stato preventivamente approvato dalla Provincia di Genova con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.40 del 7 aprile 2014. Il Piano è stato omologato dal Tribunale di Genova con proprio Decreto del 30 ottobre 2014.

Le finalità del Piano - consentire ad ATP Esercizio di risolvere la grave crisi societaria, garantendo la continuità del servizio e raggiungendo accordi con i creditori - sono state

realizzate con una serie di misure, tra cui l'apporto di nuova finanza da parte dei soci, il contributo della Provincia e dei Comuni utenti finalizzato all'aumento del corrispettivo del contratto di servizio di trasporto provinciale; interventi di riorganizzazione industriale finalizzati ad ottenere risparmi.

In particolare, i soci hanno immesso liquidità nella ATP S.p.A. per Euro 3.600.000 (la Provincia con €3.000.000 a titolo di equity, i rimanenti €600.000 con finanziamenti a carico dei Comuni soci).

Il corrispettivo del contratto di servizio è stato adeguato.

Si è previsto che il soddisfacimento del 97% del credito di AMT S.p.A avvenisse mediante conversione del credito stesso in azioni della controllante ATP S.p.A, senza alcun esborso finanziario, e che il soddisfacimento del 97% del credito di SMC S.C.a R.L avvenisse mediante conversione del credito stesso in quote della ATP Esercizio S.r.l., anche in questo caso senza alcun esborso finanziario.

L'iter concordatario si è concluso con provvedimento del Tribunale del 15/04/2016.

Per effetto delle misure previste dal Piano, al 31/12/2016 il capitale di ATP S.p.A. risultava pertanto così ripartito:

SOCIO	AZIONI	%
C.M Genova	683.091	50,53
AMT	616.861	45,63
Comune di Chiavari	13.800	1,02
Comune di Rapallo	10.942	0,81
Comune di Sestri Levante	10.542	0,78
Comune di Lavagna	6.225	0,46
Comune di S.Margherita	5.425	0,40
Provincia di La Spezia	5.070	0,38
Totale	887.280	100

ATP Esercizio S.R.L.:

SOCIO	QUOTE €.	%
ATP SPA	743.815	51,54
Autoguidovie s.p.a. (*)	699.327	48,46
Totale	1.443.142	100

(*) Nel maggio 2016 SMC (Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C.a.R.L) ha ceduto la propria quota ad Autoguidovie s.p.a., avendo ATP s.p.a. deliberato con atto del proprio Consiglio di Amministrazione, di cui l'Assemblea di tale Società ha preso atto, di non voler esercitare il diritto di prelazione. Tale cessione di quote ad Autoguidovie s.p.a tuttavia, è stata oggetto di una richiesta istruttoria di chiarimenti da parte dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

= 0 =

Le predette operazioni di risanamento, necessarie a garantire la fornitura del servizio pubblico di trasporto e la sopravvivenza del gruppo ATP, sono state intraprese anche nell'ottica di una partecipazione alla gara per il bacino unico regionale.

Tuttavia l'avviso pubblico di gara emesso dall'Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale (ARTPL) è stato impugnato da alcune Aziende e sospeso dal TAR Liguria, che ha rimesso alla Corte Costituzionale la soluzione dell'incidente di costituzionalità relativo agli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale n. 33/2013, in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost.

A seguito del contenzioso insorto sull'avviso di gara, la Regione Liguria, con legge 22 dicembre 2015, n. 24, art. 5, ha modificato il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18, prevedendo che i soggetti esercenti il servizio pubblico di tpl con contratti scaduti od in scadenza, *“continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti od in scadenza....fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”*

In questo mutato scenario, il Consiglio metropolitano, con la successiva deliberazione di cui alla proposta 2016, n. 94, ha preso atto che ATP Esercizio s.r.l. deve continuare a garantire il servizio per gli esercizi 2016 e 2017 in forza della legge regionale n. 24/2015, dando atto e determinando: (a) che il servizio di tpl, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della precitata legge regionale, può subire riduzioni, in conseguenza della diminuzione delle risorse assegnate o per altre cause indipendenti dall'efficienza aziendale; (b) di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei servizi obbligatori, sulla base dell'effettiva possibilità di copertura dei relativi costi; (c) che il nuovo corrispettivo del contratto di servizio ammonta ad euro 20.425.550,49; (d) di modificare l'art. 11 del Contratto di Servizio (prevedendo un'anticipazione pari al 98% del corrispettivo); (e) che il corrispettivo predetto è suscettibile o di rideterminazione nel caso di afflusso di nuove risorse da destinare al servizio di tpl, a seguito della stipulazione di un Accordo di programma fra gli Enti competenti, finalizzato alla copertura dei costi del servizio fino alla conclusione del periodo transitorio stabilito dalla citata legge regionale n. 24/2015.

In base alla L.R.33/13, come modificata dalla L.R. n°19 del 9 agosto 2016, è stata prevista l'individuazione di 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) corrispondenti ai territori della Città Metropolitana e dei 3 enti di area vasta (Province).

Tra le funzioni assegnate a ciascun ente (art. 7 L.R. 33/13) c'è l'approvazione dei piani di bacino di trasporto e la stipulazione degli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi. Inoltre è competenza dell'Ente espletare le procedure di gare per l'affidamento dei servizi di trasporto e la gestione del contratto di servizio stipulato.

La Città metropolitana con Determinazione del Sindaco Metropolitano n° 113/2016 ha approvato le “Linee di indirizzo per la gara di affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel bacino metropolitano di cui al D.D.L. regionale n°93 del 08/06/2016; ha quindi iniziato il percorso per espletare la gara entro il termine previsto del 31/12/2017, definendo preliminarmente i lotti di gara (D.C.M n.45 del 25/11/2016), approvando il protocollo operativo con il Comune di Genova (D.S.M. n. 212/2016) e pubblicando un bando per l'affidamento di servizi di progettazione e di supporto alla gara.

**Bilanci:
ATP (Gruppo)**

(Esercizio 2016: utile di € 140.291)
Esercizio 2015: utile di € 313.942
Esercizio 2014: utile di € 2.266.225
Esercizio 2013: perdita di € 5.857.591.
Esercizio 2012: perdita di € 2.006.013
Esercizio 2011: n.d.

ATP SpA

(Esercizio 2016: utile di € 35.754)
Esercizio 2015: utile di € 100.731
Esercizio 2014: perdita di € 2.757.703
Esercizio 2013: perdita di € 276.257.
Esercizio 2012: perdita di € 2.105.702.
Esercizio 2011: utile di € 70.129

ATP Esercizio SRL

(Esercizio 2016: utile di € 40.581)
Esercizio 2015: utile di € 109.479
Esercizio 2014: utile di € 4.862.356
Esercizio 2013: perdita di € 6.050.551
Esercizio 2012: utile di € 116.705
Esercizio 2011: n.d.

Fatturato del Gruppo ATP (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: € 33.503.051)
Esercizio 2015: € 34.322.657
Esercizio 2014: € 34.189.790
Esercizio 2013: € 32.326.837

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): € 33.613.094

Fatturato di ATP S.p.A (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: €. 939.845)
Esercizio 2015: €. 917.032
Esercizio 2014: €. 899.880
Esercizio 2013: € 959.984

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): €. 952.632

Fatturato di ATP Esercizio S.R.L. (quadri A1 e A5 del Conto Economico, esclusi contr. In c.esercizio)

(Esercizio 2016: €.13.741.478)
Esercizio 2015: €.14.562.642
Esercizio 2014: €.14.292.731
Esercizio 2013: €.13.614.806

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): €.14.156.726,33

Amministratori:

Nel 2017 il CdA di ATP SpA è stato rinnovato per il triennio 2017/2019 con due componenti di nomina della Città metropolitana (Gian Alberto MANGIANTE ed Enrico IVALDI) e uno scelto dal socio AMT (Comune di Genova). In ATP Esercizio SRL sempre nel 2017 Città metropolitana ha designato nel C.d.A due membri (Ezio SIVORI e Carlo MALERBA).

Compensi 2015:

ATP SpA: CdA (3 membri): €. 14.314 – Collegio Sindacale (3 membri): €. 14.513

ATP Esercizio SRL: CdA (3 membri): €. 37.042 - Collegio Sindacale (3 membri): €.27.096

Dipendenti:

Il personale dipendente, tutto a carico di ATP Esercizio SRL, ammonta a 449 unità (di cui 0 dirigenti e 57 impiegati)

Nel 2015, il personale dipendente, tutto a carico di ATP Esercizio SRL, ammontava a: 473 unità (di cui 1 dirigente, 6 quadri, e 55 impiegati). Costo complessivo: €.19.565.643.

Si segnala quindi che ATP SpA non soddisfa la condizione di cui all'art.20 comma 2 lett.b, in base al quale "la società non deve essere priva di dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Oneri a carico del bilancio della Città metropolitana:

Nel 2016 sono stati registrati impegni a favore del Gruppo ATP per complessivi €.22.990.750,49 (contratto di servizio).

Nel Piano di Razionalizzazione (D.S.M n. 60/2016) il Gruppo ATP è stato inserito tra quelle società che perseguono finalità rientranti nelle funzioni della Città Metropolitana oggetto di riordino.

In premessa viene giustificato il mantenimento della partecipazione in base alla L.R. 33/2013, almeno fino all'espletamento della gara ivi prevista per il Bacino Unico Regionale. Inoltre il Concordato omologato dal Tribunale di Genova impegnava in allora l'Ente a contribuire al risanamento della partecipata in base alla procedura delineata nel citato Piano, quindi almeno fino alla sua conclusione.

Nel Piano di Razionalizzazione, pertanto, il gruppo ATP è stato destinatario solo di un atto di indirizzo volto al contenimento dei costi e alla riduzione di numero e compensi dei componenti gli organi sociali.

Con riferimento ai parametri ricavati dal D.Lgs 175/2016, l'attività svolta dal Gruppo ATP sembra configurarsi come "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" di cui all'art.4 comma 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016.

Con riferimento invece alle partecipazioni indirette, detenute tramite ATP S.p.A, di seguito si riportano schematicamente i dati più rilevanti:

Società	Quota di ATP S.p.A nel capitale	Valore della quota di ATP (bil. 2016)	Valore della quota della C.M. (50,53% della quota di ATP)
Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C.a.R.L	21,00% di €. 100.000	€.21000,00	€.10.611,30 (10,61%)
ATC Esercizio S.p.A	0,16 % di €.3.500.000	€. 7.866,00	€. 3.974,69 (0,08%)
APAM Esercizio S.p.A.	0,011% di €.5.345.454	€.972,00	€. 491,15 (0,0056%)
Valli Entroterra Genovese (VEGA) S.C.a.R.L.	5,00 % di €. 10.000	€.500,00	€. 252,65

Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C.a.R.L

Quota di ATP S.p.A nel capitale:

21,00% di €.100.000

Valore della quota di ATP (come da bilancio 2015):

€.21.000,00

Valore della quota della C.M. (50,53% della quota di ATP): €.10.611,30

Oggetto sociale:

svolge servizi di trasporto a favore delle consociate
L'attività rientra nell'art.4 comma 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016.
Nel 2016 ATP S.p.A. le ha affidato servizi di trasporto per 381.550 Km.

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di €. 92.826)
Esercizio 2015: utile di €. 63.308
Esercizio 2014: utile di €. 6.922
Esercizio 2013: perdita di €. 33.421
Esercizio 2012: utile di €. 785
Esercizio 2011: perdita di €.17.692

Fatturato: (quadri A1 e A5 del Conto Economico, esclusi contr. In c.esercizio)

(Esercizio 2016: €.4.653.267)
Esercizio 2015: €.8.730.895
Esercizio 2014: €.8.171.790
Esercizio 2013: €.7.219.030

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): €. 8.040.571,67

Amministratori e dipendenti:

Amm unico, Sindaco unico. Nessuna nomina a carico dell'Ente
Compensi amministratori (2016): 29.696 per l'Amm Unico
Dipendenti: numero 0, costo 0

NB: In contrasto con l'art.20 comma 2 lett.b, in base al quale: "la società non deve essere priva di dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

ATC Esercizio S.p.A

Quota di ATP S.p.A nel capitale: 0,16% di €.3.500.000
Valore della quota di ATP (come da bilancio 2015): €.7.866,00
Valore della quota della C.M. (50,53% della quota di ATP): €.3.974,69

Oggetto sociale:

svolge servizi di trasporto pubblico locale ed extraurbano (prevalentemente nel territorio di La Spezia e provincia).
L'attività rientra nell'art.4 comma 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016.

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di €.1.266.577)
Esercizio 2015: utile di €.2.165.742
Esercizio 2014: utile di €. 304.844
Esercizio 2013: perdita di €.37.668
Esercizio 2012: utile di €. 45.777
Esercizio 2011: perdita di €.589.461

Fatturato: (quadri A1 e A5 del Conto Economico esclusi contr. In c.esercizio)

(Esercizio 2016: €.31.578.501)
Esercizio 2015: €.32.628.903
Esercizio 2014: €.33.066.677

Esercizio 2013: €.33.409.341

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): €. 33.034.973,67

Amministratori e dipendenti:

Amm unico (dal 2016?), Collegio Sindacale (3 effettivi 2 supplenti). Nessuna nomina a carico dell'Ente.

Compensi amministratori 2015: per il C.d.A €.60.765, per i Sindaci €.33.904.

Dipendenti: numero 427, costo €.17.495.136

APAM Esercizio S.p.A

Quota di ATP S.p.A nel capitale: 0,011% di €.5.345.454

Valore della quota di ATP (come da bilancio 2015): €.972,00

Valore della quota della C.M. (50,53% della quota di ATP): €.491,15

Oggetto sociale:

Svolge servizi di trasporto pubblico locale ed extraurbano.

L'attività rientra nell'art.4 comma 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016.

NB: sembrerebbe tuttavia mancare collegamento territoriale con l'area di operatività di ATP S.p.A. che ne giustifichi la partecipazione (APAM è infatti la società di trasporti di Mantova e "l'attività della società è svolta prevalentemente nell'ambito dei territori della provincia di Mantova e delle province confinanti" [nota integrativa 2016]).

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di €.1.287.852)

Esercizio 2015: utile di €.1.937.455

Esercizio 2014: utile di €. 592.320

Esercizio 2013: utile di €. 498.623

Esercizio 2012: utile di €. 391.629

Esercizio 2011: utile di €. 461.993

Fatturato: (quadri A1 e A5 del Conto Economico esclusi contr. In c.esercizio)

(Esercizio 2016: €.26.659.263)

Esercizio 2015: €.26.025.228

Esercizio 2014: €.26.943.793

Esercizio 2013: €.27.249.252

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): €. 26.739.424,33

Amministratori e dipendenti:

CdA (5 effettivi), Collegio Sindacale (3 effettivi + 2 supplenti). Nessuna nomina a carico dell'Ente

Compensi amministratori 2016: per il C.d.A €.137.973, per il Collegio Sindacale €. 58.330

Dipendenti: numero 382, costo €. 14.958.891

Valli Entroterra Genovese (Vega) S.C.a.R.L

Quota di ATP S.p.A nel capitale: 5,00% di €.10.000

Valore della quota di ATP (come da bilancio 2015): €.500,00

Valore della quota della C.M. (50,53% della quota di ATP): €.252,65

Oggetto sociale:

La società ha, tra i suoi scopi, quello di consorzio i comuni nell'ambito territoriale, al fine di consentire agli stessi di usufruire di una struttura comune per l'affidamento di pubblici

servizi locali. Tra essi vengono elencati in Statuto anche la pulizia delle strade e lo sgombero neve, di potenziale interesse anche per ATP S.p.A.
L'attività, con un'interpretazione estensiva, potrebbe rientrare nell'art.4 comma 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016.

Bilanci:

(Esercizio 2016: perdita di €. 571)

Esercizio 2015: utile di €. 4.974

Esercizio 2014: utile di €. 4.877

Esercizio 2013: utile di €. 4.053

Esercizio 2012: utile di €. 8.335

Esercizio 2011: utile di €. 6.032

Fatturato: (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: €. 1.710.976)

Esercizio 2015: €. 1.710.974

Esercizio 2014: €. 1.710.973

Esercizio 2013: €. 1.700.769

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): €. 1.707.572

Amministratori e dipendenti:

CdA (3 membri), Collegio Sindacale (3 effettivi 2 supplenti). Nessuna nomina a carico dell'Ente

Compensi amministratori 2015: CdA €.1.060, Collegio Sindacale €.10.920

Dipendenti: numero 0, costo 0 [non viene menzionata espressamente l'assenza di personale né nelle note integrative né nella visura camerale, ma si deduce dall'assenza di costi imputata a bilancio].

NB: In contrasto con l'art.20 comma 2 lett.b, in base al quale: "la società non deve essere priva di dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"

Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.R.L.

La società nasce dalla trasformazione e ricapitalizzazione del Gal Antola & Penna Leader, costituito alla fine del 1997 per l'attuazione dell'Iniziativa dell'Unione Europea denominata "Leader II", e avente lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico delle valli Aveto, Graveglia, Sturla e Trebbia. Dal 2000 si occupa della crescita sostenibile dei territori della Città metropolitana di Genova, operando come vera e propria agenzia di sviluppo locale. In base all'art 4 dello Statuto, la società ha per oggetto le seguenti attività, rivolte prevalentemente a favore dei soci:

1- l'animazione e lo sviluppo delle aree rurali della Provincia [Città metropolitana] di Genova intesi come rilancio dello sviluppo economico, dell'occupazione, della qualità della vita e dei servizi al territorio;

2- lo svolgimento di attività rivolte al miglioramento delle attività dei comparti delle diverse filiere economiche del turismo, dei trasporti, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del terziario, dei servizi socio-culturali, dell'innovazione e della ricerca.

In particolare nei predetti settori potrà:

- Svolgere attività di agenzia di sviluppo del territorio provinciale, con particolare attenzione rivolta alla attivazione di progetti su fondi europei, nazionali, regionali o di qualsiasi altro soggetto potenziale erogatore,
- realizzare studi di fattibilità e di sviluppo economico,
- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale,
- realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economico/finanziario, di marketing, di pubblicità, di informazione, di gestione di banche dati, di formazione ed informazione su nuove tecnologie.
- realizzare materiali divulgativi, ivi compresi notiziari e pubblicazioni periodiche.
- organizzare e gestire eventi e fiere,
- potrà, altresì partecipare a Programmi ed Iniziative a carattere Comunitario, Nazionale, Regionale e Provinciale aventi attinenza con i settori sopra citati.
- commercializzare prodotti.

Il capitale sociale, pari a €90.001, risulta così ripartito (2017):

Città metropolitana di Genova (31,79%), Camera di Commercio di Genova (31,79%), ANCI Liguria (22,80%), Consorzio Bacino Imbrifero Montano BIM (5,56%), Banca CARIGE (3,50%), e altri soci (4,56%)

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di € 614)

Esercizio 2015: utile di € 1.377

Esercizio 2014: utile di € 273

Esercizio 2013: utile di € 142.

Esercizio 2012: utile di € 1.558.

Esercizio 2011: utile di € 1.244

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: € 108.100)

Esercizio 2015: € 145.875

Esercizio 2014: € 185.926

Esercizio 2013: €.182.876

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): € 171.559

Si segnala pertanto che il fatturato medio risulta inferiore ai €.500.000 previsti dall'art.20 co.2 lett d) e dall'art.26 co.12 quinquies del decreto Madia.

Amministratori:

Negli organi amministrativi la Città metropolitana di Genova ha designato un rappresentante nel C.d.A (Germano Gadina), vice-presidente.

Nel 2015 risultano 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, diventati 10 nel 2016 e 13 nel 2017 (dati da visure camerali, attuale e storica).

I compensi (2015) ammontano per il C.d.A a €.23.943,72; per il Sindaco Unico a €.9.834,52.

Dipendenti:

Il personale nel 2015 ammontava a 9 unità. il dato è tratto dalla Nota Integrativa 2015. Le spese per il personale (quadro B9 conto economico 2015) risultano di soli €.397,00.

Nel 2016 i dipendenti sono in numero di 10 (dato da visura camerale e nota integrativa 2016)

Fermo restando che il numero di componenti del C.d.A appare in contrasto con la normativa vigente, il numero di dipendenti nell'anno da prendere a riferimento (2015) è comunque pari a quello degli amministratori.

Oneri a carico del bilancio della Città metropolitana:

Non ci sono oneri a carico del bilancio, né per contratti di servizio né per contributi.

Nella D.C.P. n.78/2010 il Consiglio Provinciale ha deciso il mantenimento della partecipazione nel GAL considerando che "La società svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali (settore economico e produttivo, sviluppo del territorio) e la partecipazione ad essa appare pienamente compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della L.244/2007, nonché strategica per le finalità dell'Ente, potendo essere ricondotta alla tipologia di società che hanno ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia."

Nel Piano di Razionalizzazione (D.S.M n. 60/2016) si è incluso il GAL tra le società che perseguono finalità rientranti nelle funzioni proprie della Città Metropolitana, e in particolare in materia di "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" (lett. e art.1 comma 44 Legge Delrio).

In particolare si è osservato in premessa che "*L'Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, occupandosi (..) della crescita sostenibile dei territori, e segnatamente dell'entroterra, opera come vera e propria agenzia di sviluppo locale.*"

Il GAL è stato destinatario, al pari di gran parte della partecipate, di un atto di indirizzo volto al contenimento dei costi e alla riduzione di numero e compensi dei componenti gli organi sociali.

L'attività svolta dal GAL rientra nella previsione dell'art.4 comma 6 del D.Lgs 175/2016, in base al quale "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*" che si riferiscono proprio ai GAL – Gruppi di azione locale.

Questa mission dell'Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.R.L. è iscritta, oltre che nella denominazione, anche nell'art.1 dello Statuto: "*E' costituita con funzioni di Gruppo di Azione Locale (GAL) una società a responsabilità limitata colla denominazione "AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE s.r.l."*".

Società per Cornigliano S.p.A.

La “Società per Cornigliano S.p.A” è il soggetto proprietario delle aree e destinatario dei finanziamenti stanziati da varie leggi nazionali per la riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano.

La Società Per Cornigliano S.p.A. è stata costituita in data 22 febbraio 2003 in applicazione dell'art. 53, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della legge Regione Liguria 13.6.2002, n. 22

Insieme alla Società Per Cornigliano operano, in virtù di contratti di mandato, due altre società a prevalente capitale pubblico:

- FILSE SpA si occupa di tutte le attività finanziarie e amministrative;
- Sviluppo Genova SpA cura tutte le attività tecnico-ingegneristiche.

In particolare, Sviluppo Genova è la stazione appaltante per la maggior parte dei lavori di demolizione, smantellamento, bonifica e costruzione.

In particolare, in base all'art 4 dello Statuto:

La Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 53 L.23 dicembre 2001 n. 448, ha come oggetto l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, infrastrutturazione, razionalizzazione e valorizzazione delle aree occupate dallo stabilimento dell'ILVA di Genova Cornigliano per consentire insediamenti socio produttivi strategici di rilevanti interesse regionale, ambientalmente compatibili.

In coerenza con le determinazioni della Regione Liguria, del Comune di Genova e della Città metropolitana di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, la società, in vista del risanamento ambientale, in particolare:

- definisce la disciplina complessiva dei rapporti giuridico - economici con l'ILVA spa anche allo scopo di favorire il consolidamento delle “lavorazioni a freddo” nelle Aree;
- progetta e realizza, direttamente, o mediante affidamento a terzi, gli interventi necessari, espletando tutte le attività connesse e/o comunque collegate o rilevanti;
- reperisce soggetti che si impegnino alla realizzazione di investimenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale, ambientalmente compatibili impiegando nel proprio organico lavoratori di cui all'art. 53 1. 28 dicembre 2001 n. 448, con priorità per le attività finalizzate al miglioramento ambientale;
- individua, richiede e gestisce fondi comunitari, nazionali e locali, finalizzati alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- cura la promozione ed il marketing delle aree e degli immobili;
- effettua interventi pubblici e/o attività di infrastrutturazione connesse, accessorie e strumentali anche per conto di altri enti pubblici, e/o con diverse risorse comunque volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 53 della l. 28 dicembre 2001 n. 448;
- concorre a garantire la continuità dell'occupazione e dei relativi livelli reddituali dei dipendenti ILVA, in conformità con gli impegni assunti dal Governo, con l'obiettivo di un successivo reinserimento, fatte salve le cessazioni intervenute successivamente.

Il capitale sociale è di euro 11.975.277,00.

I soci sono Regione Liguria (45%), Città metropolitana di Genova (22,5%), Comune di Genova (22,5%), e Invitalia Partecipazioni SpA (società interamente partecipata da Invitalia SpA, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia)(10%)

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di € 63.788)

Esercizio 2015: utile di € 79.659.

Esercizio 2014: utile di € 176.077.

Esercizio 2013: perdita di € 881.501.
Esercizio 2012: utile di € 510.080.
Esercizio 2011: utile di € 864.577.

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico, esclusi contr. In c.esercizio)

(Esercizio 2016: € 5.164.193)

Esercizio 2015: € 8.983.620

Esercizio 2014: € 10.283.179

Esercizio 2013: € 12.153.163

Media del fatturato dell'ultimo triennio (2013-2015): € 10.473,320,67

Amministratori:

Nel Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, la Città metropolitana di Genova designa un rappresentante (attualmente: Giovanni Calisi, Vice Presidente).

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi (più 2 supplenti).

Compensi 2015: C.d.A: € 0, Collegio Sindacale € 35.502

Dipendenti:

Il personale dipendente è di 4 unità (1 dirigente e 3 impiegati) (Nota Integrativa al Bilancio 2015) Costo sostenuto (2015): € 264.457

Si segnala quindi che Società per Cornigliano S.p.A. non soddisfa la condizione di cui all'art.20 comma 2 lett.b, in base al quale "la società non deve essere priva di dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Oneri a carico del bilancio della Città metropolitana:

Non ci sono oneri a carico del bilancio, né per contratti di servizio né per contributi.

Nella **D.C.P. 78/2010** la partecipazione a questa società è stata considerata come rientrante "tra le attività istituzionali dell'ente finalizzate a favorire e promuovere lo sviluppo economico territoriale (produttivo e commerciale), di forte impatto non solo sul tessuto cittadino ma anche sull'area vasta." Conseguentemente la partecipazione a tale società è apparsa pienamente compatibile con le strategie dell'Ente e con le indicazioni dell'art. 3 comma 27 della Finanziaria 2007.

Il Piano di Razionalizzazione (D.C.M 60/2015) ha previsto per Società di Cornigliano, oltre all'atto di indirizzo per il contenimento della spesa, misura comune alla quasi totalità delle società partecipate, anche "un approfondimento sulla fattibilità / opportunità di una cessione, totale o parziale della partecipazione".

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n.5 del 27 gennaio 2016 è stato deliberato il mantenimento della partecipazione. Si legge in premessa, come motivazione comune valida anche per Fiera di Genova S.p.A: "*qualora venisse a mancare la partecipazione della Città metropolitana - pur sembrando, nel nuovo assetto istituzionale, una parziale sovrapposizione rispetto a quella del Comune capoluogo - il perseguimento dei rispettivi oggetti sociali potrebbe essere condizionato, con creazione di una situazione di disequilibrio tra gli altri soci pubblici, ciò anche considerando l'entità della quota detenuta dalla Città metropolitana nel capitale*", Inoltre si evidenzia che "*Società per Cornigliano S.P.A è stata istituita in attuazione dell'art. 53, comma 2, L.448/2001, con una precisa mission destinata ad esaurirsi in un tempo circoscritto, e oltretutto con una compagine sociale anch'essa predeterminata dalla norma.*"

Con riferimento ai parametri ricavati dal **D.Lgs 175/2016**, alla luce della legge istitutiva della Società (L.448/2001), l'attività svolta da Società per Cornigliano potrebbe essere

riconducibile, seppur con un'interpretazione estensiva, alla "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016" di cui all'art.4 comma 2 lett. b) del D.Lgs 175/2016.

Fi.I.s.e S.p.A.

Fi.I.s.e. S.p.A. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure.

Fi.I.s.e. S.p.A. è strumento di unificazione delle partecipazioni regionali in società e coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

Fi.I.s.e. S.p.A. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali della società e dell'economia ligure.

In base all'art.5, L'attività di Fi.I.s.e. S.p.A. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità:

1) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo e del Piano territoriale regionale, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi; realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;

2) attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della regione in conformità alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo mediante:

a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;

b) promozione e sostegno all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca anche tramite la creazione e la partecipazione a poli scientifici e tecnologici;

c) prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;

3) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;

4) promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;

5) incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;

6) gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;

7) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.

Fi.I.s.e. S.p.A. ha un capitale sociale di €24.700.566. La Città metropolitana possiede azioni per €563.453,80 pari al 2,28% del totale.

I principali soci sono: Regione Liguria (79,11%), il Comune di Genova (5,97%), La Camera di Commercio di Genova (3,71%) e l'Autorità Portuale di Genova (2,73%).

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di €. 11.931)
Esercizio 2015: perdita di €. 3.047.006
Esercizio 2014: utile di € 46.140
Esercizio 2013: utile di € 20.254
Esercizio 2012: utile di € 10.463.
Esercizio 2011: utile di €.105.428

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico, esclusi contr. In c.esercizio):

(Esercizio 2016: €.6.970.417)
Esercizio 2015: €.10.371.870
Esercizio 2014: €.9.452.750
Esercizio 2013: € 8.935.136
Media del fatturato dell'ultimo triennio: €. 9.586.585,33

Amministratori:

Il C.d.A si compone di 5 membri, Il Collegio Sindacale di 3 membri. La Città metropolitana di Genova non designa alcun rappresentante negli organi sociali di Filse S.p.A.
Per il 2015 i compensi ammontavano a: €.57.080 per gli amministratori e €.38.679 per il Collegio Sindacale.

Dipendenti:

Il personale di Filse ammonta a 71 unità (di cui 6 dirigenti), come da nota integrativa al Bilancio 2015. Il costo è pari a €.4.197.083.

Oneri a carico del bilancio della Città metropolitana:

Non ci sono oneri a carico del bilancio, né per contratti di servizio né per contributi.

La **D.C.P. n.78/2010** ha ritenuto che *“La società svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali (interessanti, in senso lato, il settore economico e produttivo, e lo sviluppo del territorio, con importanti riflessi sui settori dell'urbanistica e dell'ambiente) ai sensi delle disposizioni legislative citate. Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le finalità istituzionali, e anche non in contraddizione con le indicazioni del citato comma 27, articolo 3. La società rientra quindi nella definizione di una società che ha per oggetto la produzione di interesse generale.”*

Nel **Piano di Razionalizzazione (D.C.M 60/2015)** Filse è stata considerata tra le società che perseguono finalità rientranti nelle funzioni proprie della Città Metropolitana, in particolare in materia di “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale” (lett. e art.1 comma 44 Legge Delrio). Si legge altresì in premessa che *“Fi.l.s.e. S.p.A costituisce il volano per lo sviluppo territoriale dell'intera regione, e a maggior ragione rappresenta una partecipazione strategica per un Ente di area vasta come la Città metropolitana.”*

Filse è stata destinataria, al pari di gran parte della partecipate, di un atto di indirizzo volto al contenimento dei costi e alla riduzione di numero e compensi dei componenti gli organi sociali.

Con riferimento ai parametri ricavati dal **D.Lgs 175/2016**, la valutazione sull'attività esercitata di cui all'art.4 non rileva per Fi.l.s.e. S.p.A. in quanto l'art.26 comma 2 lo dichiara espressamente non applicabile alle società elencate nell'allegato A al Decreto, tra le quali c'è anche Fi.l.s.e. S.p.A.

Banca Popolare Etica S.C.P.A.

La Società è una banca che, in base all'art.4 dello Statuto, ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, svolti tuttavia con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'art.5: opera al servizio della collettività, investe il risparmio, in modo trasparente e verificabile, con operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di utilità sociale e internazionale, alla difesa dell'ambiente e alla crescita culturale della società.

La Società si ispira ai principi della Finanza Etica. In particolare, in base all'art.5:

“la Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.”

Il capitale sociale, per sua natura variabile, da bilancio 2016 ammonta a € 59.380.000.

I soci della Banca sono 39.899 (1.690 in più rispetto al 2015, dati da Nota integrativa 2016). La società non si configura come società in controllo pubblico.

La quota detenuta dalla Città metropolitana di Genova è di € 15.493,71 (pari a 0,028%)

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di € 4.317.890)

Esercizio 2015: utile di € 758.049,00

Esercizio 2014: utile di € 3.187.558,00

Esercizio 2013: utile di € 1.327.789,00

Esercizio 2012: utile di € 1.645.716,00

Esercizio 2011: utile di € 1.490.374,00

Fatturato (Voce 10: Interessi attivi e proventi assimilati e voce 40: Commissioni attive del Conto Economico):

(Esercizio 2016: € 71.667.000)

Esercizio 2015: € 66.919.000

Esercizio 2014: € 52.637.000

Esercizio 2013: € 37.086.677

Media del fatturato dell'ultimo triennio: € 52.214.225

Amministratori:

Il C.d.A si compone di 13 membri, il Collegio Sindacale di 3 membri. Negli organi amministrativi e di controllo la Città metropolitana di Genova non designa alcun rappresentante. La spesa per i compensi nel 2015 ammonta a € 335.000,00 per gli amministratori e a € 106.000,00 per il Collegio.

Dipendenti:

Il personale dipendente ammonta a 265 dipendenti con un costo complessivo di €.18.364.000 (dati da Nota Integrativa al Bilancio 2016), mentre nel 2015 erano presenti 248 dipendenti, per un costo complessivo di €.15.678.000,00

Oneri a carico del bilancio della Città metropolitana:

Non ci sono oneri a carico del bilancio, né per contratti di servizio né per contributi.

La **D.C.P. n.78/2010** ha deciso per il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge attività di interesse generale ed è finalizzata alla produzione di servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il Piano di Razionalizzazione (D.C.M 60/2015) non ha previsto per Banca Etica alcun atto di indirizzo.

La partecipazione è stata descritta tra quelle “che, senza aver inciso, negli ultimi anni, sul bilancio dell’Ente, costituiscono uno strumento per interagire con altri soggetti pubblici e privati che si occupano di sviluppo del territorio in senso lato, e quindi meritevoli di essere mantenute”.

In particolare, la presenza della Città metropolitana in Banca Etica è stata definita “simbolica ma politicamente significativa”.

L'attività svolta da Banca Etica non sembra rientrare in nessuna delle tipologie di cui all'art.4 del D.Lgs 175/2016.

Altre Partecipazioni in dismissione/liquidazione

Partecipazioni delle quali è già stata deliberata ed avviata (infruttuosamente) la dismissione

Formare

ForMare società con sede a Napoli che si occupa di formazione professionale: è nata dall'esigenza di creare figure sempre più professionali legate al mondo dello shipping e delle professioni marittime.

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di €. 15.982)

Esercizio 2015: utile di €. 15.840

Esercizio 2014: utile di €. 100

Esercizio 2013: utile di € 1.351

Esercizio 2012: utile di € 679

Esercizio 2011: perdita di € 623

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: € 72.377)

Esercizio 2015: € 77.420

Esercizio 2014: € 225.000

Esercizio 2013: €. 51.000

2015

N. Dipendenti 0 Spesa Dipendenti 0

N. Amministratori 5 Compensi nd

N. Collegio Sindacale nd – Compensi nd

(La nota integrativa 2015 non menziona compensi né la presenza di un organo di controllo).

Rete Fidi Liguria

Quota C.M.: 19,95% Valore nominale: €. 3.778.291

E' una società di confidi che, sulla base di principi di mutualità e senza perseguire fini di lucro, mira ad assistere i soci nelle operazioni di finanziamento bancario. A tal fine, per facilitare l'accesso al credito ai soci svolgenti attività di impresa, avvalendosi del proprio patrimonio, dei fondi rischi e delle fidejussioni apportate dai soci e dai terzi, fornisce garanzie agli Istituti di credito eroganti secondo le modalità previste dallo statuto e da appositi regolamenti interni.

Bilanci:

(Esercizio 2016: utile di €.1.451.369)

Esercizio 2015: utile di €. 1.284.160

Esercizio 2014: perdita di €. 3.253.700

Esercizio 2013: perdita di € 5.132.095

Esercizio 2012: perdita di € 890.041

Esercizio 2011: perdita di € 35.681

Fatturato (Voce 10: Interessi attivi e proventi assimilati e voce 40: Commissioni attive del Conto Economico):

(Esercizio 2016: €. 2.760.642 (1.486.834 + 1.273.808))
Esercizio 2015: €. 3.409.058 (1.480.782 + 1.928.276)
Esercizio 2014: €. 4.203.436 (1.580.362 + 2.623.074)
Esercizio 2013: €. 5.112.169 (1.499.297+ 3.612.872)

2015

N. Dipendenti 17 Spesa Dipendenti €.1.229.509

N. Amministratori 13 Compensi €.129.983

N. Collegio Sindacale 3 – Compensi €.23.627

Partecipazioni di società già in liquidazione:

Fiera di Genova S.p.A in liquidazione

Quota C.M.: 19,95% Valore nominale: €. 3.778.291

Svolge attività di “Progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche, espositive e congressuali, ogni altra attività assimilabile o comunque compatibile con le caratteristiche funzionali del quartiere fieristico”

Attività sociale compatibile (art. 4 comma 7)

E' in liquidazione dal 31 gennaio 2016

Bilanci

Esercizio 2015: perdita di €. 10.800.776

Esercizio 2014: utile di €. 39.388,00

Esercizio 2013: perdita di € 9.027.364,00

Esercizio 2012: perdita di € 4.920.752,00

Esercizio 2011: perdita di € 1.954.924,00

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico, esclusi contr. c.esercizio)

Esercizio 2015: €. 4.721.961,00

Esercizio 2014: €.6.272.362,00

Esercizio 2013: €. 10.512.987,00

Media del fatturato dell'ultimo triennio: €.7.169.103,33

Dati 2015:

Dipendenti 40, costo €.1.832.814,00

C.d.A : 4 membri di cui nominati dall'Ente 1 – Compensi: €.87.880,00

Collegio Sindacale 3 membri, nessuna nomina dell'Ente - Compensi: €. 35.200,00

Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A in liquidazione

Quota C.M.: 8,65% Valore nominale: €. 34.600

Società di diritto pubblico singolare, creata con L. R. n. 33/2013, con la funzione di gestire l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intero ambito, delineato in un unico bacino regionale.

Attività sociale compatibile: produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d).

A seguito di mutato contesto normativo di riferimento con L.R. n. 19/2016 sono stati ridefiniti quattro diversi bacini di area vasta (ex Province) sulla cui base affidare la concessione, ad opera dell'Area Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area vasta della Liguria, e per legge è stato disposto lo scioglimento della società.
E' in liquidazione dal 24 ottobre 2016.

Bilanci

Esercizio 2015: utile di € 2.867

Esercizio 2014: utile di € 0

Precedentemente non costituita.

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico, esclusi contr. c.esercizio)

Esercizio 2015: € 384

Esercizio 2014: € 0

Precedentemente non costituita.

Media del fatturato dell'ultimo triennio: € 192

Dati 2015:

Dipendenti 0 , costo € 0

C.d.A : 5 membri di cui nominati dall'Ente 0 – Compensi: € 0

Collegio Sindacale 3 membri, nessuna nomina dell'Ente - Compensi: € 8.160

STL Terre di Portofino S.C.a.R.L in liquidazione

Quota C.M.: 11,58% Valore nominale: € 2.450

La Società (costituita nel 2006), ha scopo consortile e non lucrativo, e costituisce ai sensi della Legge 135/2001 e della L.R. 14/2004 il Sistema Turistico Locale denominato S.T.L. Terre di Portofino. Ha come oggetto l'elaborazione, la realizzazione e l'attuazione di progetti volti alla promozione turistica e finalizzati alla crescita dell'economia turistica locale anche attraverso la valorizzazione dello sviluppo di azioni congiunte, tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo del rafforzamento dell'economia turistica stessa e dell'integrazione dei prodotti turistici.

Attività sociale incompatibile ai sensi dell'art.4

La C.M. ha deliberato la dismissione con D.Comm.Straord.C.P. n.28 del 30/06/2014.

E' in liquidazione dal 31 gennaio 2017

Bilanci

(Esercizio 2016: pareggio (€ 0))

Esercizio 2015: pareggio (€ 0)

Esercizio 2014: pareggio (€ 0)

Esercizio 2013: pareggio (€ 0)

Esercizio 2012: pareggio (€ 0)

Esercizio 2011: pareggio (€ 0)

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: € 0)

Esercizio 2015: € 124.074

Esercizio 2014: € 64.812

Esercizio 2013: € 93.798

Media del fatturato dell'ultimo triennio: € 94.228

Dati 2015:

Dipendenti 1 (cessato già nel corso del 2015), costo €. 19.471

C.d.A : 10 (dato 2013) membri di cui nominati dall'Ente 0 – Compensi: €.0 (Non risultano compensi da nota integrativa 2015)

Collegio Sindacale n.d. - Compensi: €. n.d.

Centro Malerba S.C.a.R.L. in liquidazione (indiretta – Partecipata da Atene S.R.L. con socio unico)

CI 01657330997 in liquidazione dal 02/12/2010 (iscritta 03/02//2011)

Capitale sociale €.84.337 quota Atene 49%, quota CM = 100% del 49% = €.41.325

La Società (costituita nel 2006), che ha scopo consortile – ha per oggetto la promozione culturale, professionale e morale dei giovani, dei lavoratori, e dei disoccupati nel territorio della provincia di Genova, attraverso la promozione di centri di formazione professionale

Bilanci

(Esercizio 2016: non ancora approvato il bilancio)

Esercizio 2015: perdita di €.26.479

Esercizio 2014: perdita di €.1.498

Esercizio 2013: perdita di €.15.380

Esercizio 2012: perdita di €.194.059

Esercizio 2011: perdita di €.157.392

Fatturato (quadri A1 e A5 del Conto Economico)

(Esercizio 2016: €. 0)

Esercizio 2015: €. 0

Esercizio 2014: €. 0

Esercizio 2013: €. 11.362

Media del fatturato dell'ultimo triennio: €. 3.787

Dati 2015:

Dipendenti 0 costo €. 0. Nessun organo amministrativo, solo il liquidatore

5. Articoli notevoli del D.Lgs 175/2016 riportati per esteso

Art.4

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 5 commi 1 e 2

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Art.20 commi 1 e 2

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.